

COMUNE DI TERNI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 165 del 20 aprile 2022

PARERE: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Oggi, 20 aprile 2022, alle ore 11,10 presso la sede della Direzione Attività Finanziarie del Comune in Terni in Piazza Ridolfi, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominati con delibera n. 341 del 18.11.2019 di Consiglio Comunale per il triennio 2019/2022 nelle persone di:

- **Carlo Ulisse Rossi presidente**
- **Fiorella Pezzetti, membro effettivo**
- **Roberto Frasca, membro effettivo**

Per discutere il seguente ordine del giorno:

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

- visto lo statuto e il regolamento di contabilità;
- visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Presa in esame la proposta di deliberazione che verrà sottoposta all'approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO, pervenuta in data odierna per e-mail.

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, così dispone: *"... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ..."*;
- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATI:

- l'art.151 del D.Lgs.n. 267/00, il quale dispone che i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.*

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

CONSIDERATO:

- che in data 1.03.2018 con Delibera del Commissario straordinario veniva approvato il dissesto finanziario dell'Ente, di cui agli art. 244 e seguenti del Dlgs n. 267/2000 e che ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del Dlgs 267/2000, per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione di dissesto, l'ente deve deliberare entro i termini previsti per la prima applicazione dei nuovi tributi, le relative aliquote e tariffe di base sempre nella misura massima consentita e con efficacia pari al numero di anni necessari al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- che il decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (GU n. 309 del 30-12-2021) ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;
- che l'art. 3, comma 5-sexdecies del D.L. n. 228/2021, ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il predetto termine;

PRESO ATTO

- della proposta di modifica degli artt. 3,6,7 e 9 del regolamento della Tassa di Soggiorno vigente;

PRESA VISIONE:

- della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede all'approvazione della modifica del regolamento comunale per l'imposta di soggiorno;

- del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso da parte del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie-Aziende, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
- del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso da parte del Dirigente della Direzione Economia e Lavoro;

VISTO:

il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e in particolare gli articoli 3, comma 4 (autonomia dei Comuni), 7 (regolamenti) e 239 (competenze dell'organo di revisione);

Il Collegio esprime per quanto di propria competenza:

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'originale del presente verbale verrà conservato presso la Direzione Attività finanziarie, Servizio Ragioneria del Comune di Terni.

Il Collegio dei Revisori

Carlo Ulisse Rossi

Fiorella Pezzetti

Frasca Roberto